

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Il vettore non si libera della responsabilità provando la diligenza**

*La responsabilità ex recepto incombe sul vettore così che il medesimo ha l'onere di provare la non imputabilità della perdita della cosa, oltre che di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Il vettore non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile.*

### **Tribunale di Livorno, sentenza del 19.2.2014**

*...omissis...*

E' consolidato indirizzo giurisprudenziale che la normativa speciale contenuta nella Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19.5.1956 e resa esecutiva con L. 6 dicembre 1960, n. 1621, non va obbligatoriamente applicata ai trasporti internazionali ai quali è riferibile, ma la sua concreta operatività è condizionata alla determinazione di volontà delle parti contrattuali. E tale volontà può essere manifestata attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione di cui all'art. 6 paragrafo primo lettera K), e cioè che il trasporto è assoggettato, nonostante qualunque clausola contraria, al regime stabilito dalla Convenzione (disposizione che dunque esclude la imperatività delle norme della

Convenzione stesso, perché diversamente la previsione non avrebbe senso), ovvero, se lo lettera di vettura manchi, mediante accordo anche verbale dimostrabile con ogni mezzo consentito (cfr., ex pluribus, Cass. n. 2515-1986; Cass. S.U. n. 7472-1991).

Nel caso di specie (vedasi la lettera di vettura del 30.06.2011), non risulta invece che fosse stato convenuto tra le parti, l'assoggettamento del rapporto alla normativa della convenzione internazionale invocata, nè è dedotto che il relativo accertamento fosse stato richiesto, sicché è da escludere l'applicazione di tale normativa al contratto in questione. Ex multis. "Nei trasporti internazionali di merci su strada, le disposizioni della convenzione di Ginevra, resa esecutiva in Italia con (...). n. 1621 dei 1960, si applicano solo quando risulti la volontà delle parti contraenti di voler assoggettare il rapporto alla normativa della convenzione internazionale (volontà che può essere contenuta nella lettera di vettura e può, in mancanza di tale documenta, essere provata con ogni mezza)". (Cassazione civile, sez. III, 23 febbraio 1998, n. 1937).

E' principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quello secondo il quale la responsabilità ex recepto incombe sul vettore così che il medesimo ha l'onere di provare la non imputabilità della perdita della cosa, oltre che di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento. Il vettore non si libera della responsabilità ex recepto provando di avere usato nella custodia della res la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c., ma deve provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile (Cass. 8 agosto 1997, n. 7363; Ccss. 12 giugno 1995 n. 6592).

Il principio, va condiviso per ogni obbligazione di custodire per quanto il combinato disposto degli artt. 1176 e 1177 c.c. faccia riferimento solo all'uso della diligenza del buon padre di famiglia. Ciò non comporta, però, che il fatto esterno debba avere necessariamente i requisiti del caso fortuito o della forza maggiore, poichè in questo caso si finirebbe in un'ipotesi di presunzione di responsabilità, mentre nella fattispecie si versa solo in ipotesi di presunzione di colpa, ponendo l'art. 1218 c.c. a carico del debitore, la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità a lui non imputabile e cioè, che egli non sia colpevole dell'inadempimento (cfr, tuttavia, Cass. 29 luglio 2004 n. 14470, 28 maggio 2001 n. 7226).

Ad integrare l'esimente del fortuito di cui all'art. 1693 c.c. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile, ma occorre invece che esso sia imprevedibile in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 c.c., secondo comma, c.c., ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio concreto della perdita del carico (Cass. 13 maggio 2009 n. 11024, 27 marzo 2009 n. 7533, 10 marzo 2009 n. 5736). La fattispecie in esame deve ritenersi sottoposta agli artt. 1693 c.c. e segg.ti.

Dalla documentazione versata in atti (vedasi doc.4) lettera di vettura del 30.06.2011 è possibile appurare che la merce doveva essere recapitata allo stand di Parigi xxxx del giorno 8.07.2011 alle ore 14.00 e ritirata dallo stand a fine fiera, lunedì 11.07.2011 lo sera. Il teste D.G.L., sentito all'udienza del 3.05.2013 a.d.r. "contrattualmente vendiamo ai nostri clienti un servizio di trasporto da stabilimento cliente a stand questa è la prassi e, ciò è stato fatto anche con xxxx, allo quale contrattualmente abbiamo venduto un servizio di

trasporto". E' pacifico che la merce fu ritirata presso la xxx, tuttavia non venne recapitata presso la stand Parigi xxx come riportato nella lettera di vettura del 30.06.2011, anzi all'udienza del 3.05.2013 la teste P.D., dipendente della Foot xxx, ha dichiarato al cap.1 "di over preso personalmente la telefonata. xxx "mi hanno detto che la merce era stata smarrita e pertanto non recapitata allo stand". Deve dunque ritenersi accertata la responsabilità della xxx srl, la quale non ha adempiuto al proprio obbligo contrattuale di consegna presso la stand Parigi xxx come da lettera di vettura del 30.06.2011, circostanza peraltro non contestata. Appare dunque evidente la responsabilità del vettore per la perdita della merce allo stesso consegnata. Dalla documentazione in atti non è appurabile la prova positiva e specifica che il danno è dipeso da un fatto espressamente individuato ed estraneo alla sua sfera d'azione.

La xxx srl ha dedotto che l'attore avrebbe azione diretta verso la Clamageran ( sub vettore) al fine di ottenere il risarcimento diretto. Ciò non è condivisibile rilevato che in virtù di quanto sopra detto, non può trovare applicazione nel caso de quo, la Convenzione di Ginevra (CMR) che consente al danneggiato la legittimazione ad agire in via diretta nei confronti del sub vettore straniero.

Venendo al rapporto contrattuale tra xx srl e xxxx, deve invece evidenziarsi una responsabilità in capo al sub vettore nei confronti della convenuta xxxsrl. In atti è rinvenibile il doc. 2 e il dot. 3 dai quali è appurabile il rapporto intercorso per la consegna della merce tra xxx ed il sub vettore xxx xxx, ( vedasi i timbri di entrambe le società); il teste Dxxx. sentito all'udienza del 3.05.2013 ha dichiarato al cap. 3 che xxx ha accettato la consegna senza riserve; la teste P.D., dipendente della xx, al cap.1 alla domanda se fosse stata informata dal vettore xxx dello smarrimento del campionario il giorno 8.07.2011, ha così risposto "ho preso personalmente fa telefonataxxx. "mi hanno detto che la merce ero stata smarrita e pertanto non recapitata allo stand". E' palese dunque che la merce fu smarrita per colpa del sub vettore; peraltro, il comportamento processuale di xxxan, rimasta contumace, non consente di verificare elementi " a contrario".

Quanto alle spese sostenute dall'attore, dalla documentazione versata in atti è rinvenibile il Doc. 1, la fattura dell' xxx 2011 indirizzata a xxx srl, la quale prova l'avvenuto pagamento di Euro 7.067,00 sostenuta per l'acquisto dello stand; quanto alle spese consistenti nel pagamento del servizio di trasporto pari ad Euro 588,00 e degli scaffali, in atti non è rinvenibile alcun documento ricevuta fiscale e/o fattura, né è possibile desumere tale pagamento dai bonifici in atti in quanto le causali risultano sconosciute, tant'è che non è possibile risalire a quale tipo di spesa si riferisca. Quanto al valore della merce di campionario ( 325 pezzi) con stima di Euro 4.000,00, che parte attrice, per valore di mercato ha stimato e limitato in Euro 10.000,00, tale circostanza è stata confermata dal teste P.D. all'udienza del 3.05.2011, la quale al cap. 4 di cui a.d.r. "preciso che il prezzo di vendita è di circa 2/3 di quello acquistato" ... sono 325 pezzi di varia tipologia e di conseguenza come stima corrisponde alla somma di Euro 4.000,00". La stima effettuata in Euro 10.000,00 da parte attrice deve ritenersi congrua. Quanto infine alle spese viaggio; pernottamento bar ristorante e quant'altro; le stesse non potranno riconoscersi in quanto non è stato provato alcun nesso causale delle stesse, con la perdita del carico.

La Milano Assicurazioni nulla ha eccepito sulla operatività della polizza.

Rigettata ogni altra domanda. Le spese seguono la soccombenza

p.q.m.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

La domanda

CONDANNA

La convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 17.067,00 oltre interessi,

CONDANNA

Parte convenuta al pagamento delle spese processuali a favore dell'attore che liquida per la fase di studio in Euro 550,00; per la fase introduttiva in Euro 300,00; per la fase istruttoria Euro 550,00, per la fase decisoria in Euro 700,00, oltre accessori di legge.

CONDANNA

La xxx e la xx in via alternativa tra di loro, a tenere indenne la xx srl da quanto condannata a pagare all'attrice per capitale, interessi e spese legali in forza della presente sentenza.

Così deciso in Livorno, il 19 febbraio 2014.

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2014.